Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 10 ottobre 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie		All'Estero		Nel Regno e Colonie		All'Estero	
Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 60	Abb. annuo	L. 120
» semestrale	» 50	» semestrale	» 100	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 239 DEL 10 OTTOBRE 1942-XX:

REGIO DECRETO 3 aprile 1942-XX, n. 1133.
Parte seconda del regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione effettuata il 1° ottobre 1942-XX di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale, serie speciale « Città di Roma » (1ª e 2ª emissione) — Elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati pel rimborso — Distruzione di titoli al portatore rimborsati.

(3837)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 agosto 1942-XX, n. 1128.
Determinazione della competenza passiva delle spese di ricovero degli infermi di malattie veneree, ricoverati negli istituti ospedalieri di cui all'art. 303 del testo unico delle leggi sanitarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Qualora gli istituti ospedalieri di cui all'art. 303 — comma secondo — del testo unico leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, non siano in condizione, per deficienza di rendite, di assolvere interamente l'obbligo statutario del ricovero dei malati venerei in fase contagiante, le spese di degenza sono a carico dello Stato per la quota eccedente la media delle spese sostenute, allo stesso titolo, dai medesimi istituti, nel triennio precedente l'esercizio nel quale si verifica la deficienza predetta.
Tale media è accertata dal Ministero dell'interno di concerto con quello delle finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 4 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX, n. 1129.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale « Maestri Comacini », di Como.

N. 1129. R. decreto 8 agosto 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale « Maestri Comacini » di Como, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1942-XX

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX, n. 1130.
Autorizzazione al Consiglio provinciale delle corporazioni di Pola ad acquistare uno stabile.

N. 1130. R. decreto 8 agosto 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, il Consiglio provinciale delle corporazioni di Pola viene autorizzato ad acquistare dal comune di Pola lo stabile sito in Pola, via Garibaldi n. 15 per adibirlo a propria sede.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1942-XX

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1131.
Autorizzazione al Regio politecnico di Milano ad accettare una donazione.

N. 1131. R. decreto 24 agosto 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio politecnico di Milano viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 5000, disposta in suo favore dai signori Ines Arioli fu Ambrogio, ved. Julian, Antonietta Arioli fu Ambrogio, vedova Barberis, Maria Teresa Spreafico Barberis fu Secondo e Fernando Spreafico fu Antonio, con atto pubblico in data 17 marzo 1942-XX, per l'istituzione di un premio annuale in libri da intitolarsi al nome del guardiamarina dott. arch. Arnaldo Arioli e da conferirsi ogni anno ad uno studente che abbia compiuto gli studi e gli esami del biennio propedeutico per la laurea in architettura presso il Regio politecnico di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1942-XX

REGIO DECRETO 29 agosto 1942-XX, n. 1132.
Erezione in ente morale dell'Associazione « Gruppi di Cultura Corsa », con sede in Roma.

N. 1132. R. decreto 29 agosto 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, l'Associazione « Gruppi di Cultura Corsa », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1942-XX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° settembre 1942-XX.
Decadenza dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dei fascisti Gino Franciosi e Francesco Giacomelli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, ai fascisti Gino Franciosi e Francesco Giacomelli quali, rispettivamente, componenti della Corporazione del legno in rappresentanza degli industriali e dei commercianti;
Visto il proprio decreto in data odierna con il quale i fascisti predetti cessano dalle menzionate cariche;
Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

I fascisti Gino Franciosi e Francesco Giacomelli decadono dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Roma, addì 1° settembre 1942-XX

MUSSOLINI

(3863)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1942-XX.
Messa in liquidazione della ditta Roberto Densmore, con sede a Milano, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1942-XX col quale la ditta Roberto Densmore, con sede a Milano, fu sottoposta e sequestro;
Considerato che l'azienda non è in grado di adempiere alle obbligazioni attinenti all'esercizio di essa;
Vista la relazione del sequestratario;
Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La ditta Roberto Densmore, con sede a Milano, già sottoposta a sequestro con decreto interministeriale del 25 gennaio 1942-XX è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore l'Eccellenza Luigi Maggioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3862)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1942-XX.
Temporanea importazione di ritagli di pelli conciate col pelo per la confezione di pellicce da esportare.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2209, convertito con modifiche nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di temporanea importazione ed esportazione;
Visto il parere favorevole espresso nella riunione del 25 agosto 1942, dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee;
Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1 — comma secondo — del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2209;

Determina:

Art. 1.

È consentita la temporanea importazione di ritagli di pelli conciate col pelo per essere confezionate in pellicce da esportare.

Art. 2.

La concessione sarà valevole per sei mesi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per gli scambi e le valute
RICCARDI

(3851)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1942-XX.
Dichiarazione di inefficacia delle azioni della Società anonima « Industria filati di lino e canapa - Milano ».

I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto interministeriale 18 aprile 1942-XX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 112 dell'11 maggio successivo e nei quotidiani « Il Sole » e « Il Corriere della Sera » di Milano, con il quale è stata disposta la sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima « Industria filati di lino e canapa - Milano » a cura del sequestratario, rag. Natale Bagnoli;
Visto il verbale riguardante l'operazione di cui sopra attestante che, nel termine stabilito, nessuna delle n. 5000 azioni costituenti il capitale sociale di

L. 5.000.000 è stata presentata al visto; e considerato che dagli accertamenti eseguiti dal sequestratario è risultato che tutte le predette 5000 azioni appartengono a persone di nazionalità nemica (britannica);

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Decretano:

Le n. 5000 azioni costituenti il capitale sociale di lire 5.000.000 della Società anonima « Industria filati di lino e canapa - Milano », sono dichiarate inefficaci.

La predetta Società rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che verranno depositati alla Banca d'Italia, sede di Milano, e che sostituiranno ad ogni effetto le azioni suindicate dichiarate inefficaci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(3852)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1942-XX.
Divieto di fabbricazione e di vendita dei giocattoli.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, numero 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 novembre 1940-XIX, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge, con modificazioni, con legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento ed al consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1941-XIX, relativo alla disciplina delle vendite dei prodotti di abbigliamento ed altri generi di consumo;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto è proibita la fabbricazione dei giocattoli.

Art. 2.

La vendita dei giocattoli già prodotti alla data di entrata in vigore del presente decreto è consentita fino al 1° marzo 1943-XXI.

Art. 3.

I produttori, industriali ed artigiani, ed i commercianti di giocattoli dovranno compilare un inventario dei giocattoli che essi detengono, indicando tutte le caratteristiche che possono essere necessarie ad individuare i giocattoli stessi e i relativi prezzi di vendita.

Detto inventario dovrà essere presentato in duplice esemplare, entro il termine di giorni 20 dalla pubblicazione del presente decreto, ai Consigli provinciali delle Corporazioni competenti per territorio, i quali ne restituiranno un esemplare, vistato a titolo di ricevuta.

Art. 4.

I produttori ed i commercianti di giocattoli dovranno tenere aggiornato un registro di carico e scarico, debitamente vistato, prima di essere usato, dal Consiglio provinciale delle Corporazioni competente per territorio.

Nel carico di tale registro i produttori e i commercianti iscriveranno le indicazioni dei giocattoli inventariati a norma del precedente art. 3; i commercianti vi aggiungeranno quelle relative ai giocattoli eventualmente acquistati in seguito; nello scarico tanto i produttori quanto i commercianti registreranno le indicazioni relative alle vendite effettuate.

Art. 5.

I contravventori alle norme del presente decreto saranno puniti con le sanzioni di cui alla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore nel 15° giorno dalla sua pubblicazione.

Roma, addì 3 ottobre 1942-XX

Il Ministro: RICCI

(3860)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1942-XX.
Blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e disciplina della lavorazione delle sanse.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, convertito con modificazioni nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il R. decreto 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1942-XX che fa divieto di macinare, fra l'altro, sanse e noccioli di oliva;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1942-XX contenente norme per l'attuazione dell'ammasso dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1942-43;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1941-XX, recante norme relative al controllo sull'impiego dello

morchie e fondami di oliva e degli olii lampanti ed al solvente;

Ritenuta la necessità di provvedere alla disciplina totalitaria dell'acquisto e distribuzione delle sanse di oliva e delle sanse esauste, in funzione della necessità di realizzare il maggior quantitativo possibile di olio, sia commestibile che industriale, dalla lavorazione dei residui di torchiatura, di economizzare al massimo i trasporti e di controllare la utilizzazione delle sanse esauste per l'uso combustibile;

Decreta:

Art. 1.

Tutti i residui della torchiatura delle olive, comunemente denominati con il nome di sanse (detriti della drupa, tritume di mandorle, frantumi di noccioli) ed i residui della lavorazione della sansa stessa per levigazione al frullino (buccette, polpa e noccioli), siano essi di produzione nazionale o importati dall'estero, debbono essere destinati esclusivamente agli stabilimenti industriali attrezzati per la estrazione di olio delle sanse con solvente.

Art. 2.

Tutti i quantitativi di sanse, di buccette, di polpa e noccioli, che sono attualmente disponibili o saranno in seguito prodotti presso i frantoi di qualunque categoria, nonchè presso gli stabilimenti di levigazione al frullino, ottenuti dalla lavorazione delle olive, anche se per conto di terzi, si intendono bloccati presso i frantoi e gli stabilimenti a disposizione della Confederazione fascista degli industriali. La Confederazione, per delega del Ministero delle corporazioni, provvederà alla ripartizione dei prodotti stessi fra gli stabilimenti industriali interessati in base ad un piano da approvarsi dal Ministero delle corporazioni d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Le sanse esauste che gli stabilimenti estrattori di olio dalle sanse otterranno dalla lavorazione dei residui della torchiatura e della levigazione al frullino sono ugualmente bloccate presso gli stabilimenti stessi, a disposizione dell'Ufficio combustibili solidi della Direzione generale dell'industria del Ministero delle corporazioni, che curerà la loro ripartizione fra le industrie consumatrici, provvedendo, con carattere di precedenza, al soddisfacimento dei bisogni delle industrie olearie, ivi compresi anche i fabbisogni dei frantoi agricoli, e delle industrie produttrici dei solventi necessari alla estrazione di olio dalle sanse. D'intesa fra il Ministero delle corporazioni e quello dell'agricoltura e delle foreste verranno determinati gli eventuali quantitativi da destinarsi ad usi diversi dalla combustione.

Sono ugualmente bloccati a disposizione del su indicato Ufficio i quantitativi di noccioli che si renderanno disponibili presso gli stabilimenti che attendono alla lavorazione delle sanse per levigazione al frullino.

Resta confermato il divieto di macinazione delle sanse e dei noccioli di oliva ed il commercio e la cessione a qualsiasi titolo e forma delle farine derivate.

Art. 4.

Gli importatori di sansa esausta, di buccette e di polpa sono ugualmente tenuti alla osservanza di quanto disposto nei precedenti articoli.

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'alimentazione) e il Ministero delle corporazioni (Ufficio grassi industriali), tenuto conto della produzione nazionale di olii estratti dalle sanse con solvente, provvederanno anno per anno a determinare il quantitativo da destinare ai fabbisogni industriali.

Art. 6.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
PARESCHI

(3861)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1942-XX.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925-III, n. 63 modificato con R. decreto 4 marzo 1926-IV, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, tendente ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, abbinata parzialmente ai buoni del Tesoro novennali 4 % emissione 1942;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la seguente tariffa presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

1) Tariffa mista speciale, a premio annuo, abbinata parzialmente ai buoni del Tesoro novennali 4 % emissione settembre 1942 relativa all'assicurazione di un capitale pagabile all'assicurato se è in vita alla scadenza del contratto, o immediatamente, in caso di premorienza, e di un ulteriore capitale pagabile in caso di vita dell'assicurato, dopo il 1° quinquennio di assicurazione.

Roma, addì 6 ottobre 1942-XX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(3853)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Disposizione n. 9 relativa all'estensione della disciplina, di cui al decreto Ministeriale 16 giugno 1942-XX, ad alcune provincie per le mele e le pere.

Ai termini del secondo comma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 155 del 26 giugno 1942-XX) la disciplina del mercato dei prodotti ortofrutticoli è estesa, per le mele e le pere, alle seguenti provincie:

Novara, Vercelli, Pavia, Pola, Padova, Littoria, Catanzaro.

Roma, addì 8 ottobre 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(3864)

Disposizione n. 10 relativa alla estensione ai limoni in genere della disciplina di cui al decreto Ministeriale 16 giugno 1942-XX.

Ai termini del secondo comma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 155 del 26 giugno 1942-XX) la disciplina del mercato dei prodotti ortofrutticoli è estesa ai limoni in genere nelle seguenti provincie:

Littoria, Napoli, Salerno, Foggia, Matera, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Catania, Enna, Messina, Palermo, Siracusa.

Roma, addì 8 ottobre 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(3865)

Divieto di caccia e di uccellagione nella zona di Monte Camprelle (Brescia).

Estratto del decreto Ministeriale 14 *agosto* 1942-XX.

Per tutta la durata della annata venatoria 1942-43 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico (R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016), l'esercizio della caccia e della uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Monte Camprelle dell'estensione di ettari 1000 circa, sita nel territorio dei comuni di Rezzato, Botticino, Mazzano e Nuvolera e delimitata dai confini in appresso indicati:

a nord: partendo dalla strada mulattiera per Gazzolo-Malvina, indi seguendo il sentiero segnato dalle spartiacque della valle del Giava fino al Fontanone, seguendo il letto del torrente Giava e passando a nord della frazione Sorsana, fino all'incrocio con la strada carrozzabile Nuvolera Sorsana;

a est: dalla carrozzabile per Sorsana, fino alla Chiesa di San Rocco, indi seguendo il confine naturale pedemontano ed escludendo gli abitati di Nuvolera, Camprelle, ecc., fino al comune di Mazzano;

a sud. dall'abitato di Mazzano seguendo il confine pedemontano fino all'abitato di Virle, indi tagliando in cresta le colline poggio San Martino e Monte Peladolo, tenendo a nord dell'abitato del comune di Rezzato fino all'incrocio con la strada carrozzabile per il Santuario;

a ovest: dal Santuario del comune di Rezzato, seguendo la strada mulattiera pedemontana fino alla frazione Gazzolo.

(3841)

Divieto di caccia alla lepre con segugi nella zona collinare della provincia di Mantova

Estratto del decreto Ministeriale 14 *agosto* 1942-XX.

Fino a nuova disposizione è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sulla caccia (R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016) l'esercizio della caccia alla lepre con cani segugi nel territorio della pianura della provincia di Mantova. Tale genere di caccia resta, pertanto, consentita nella sola zona collinare della Provincia medesima e, precisamente, nel territorio dei comuni di Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Cavriana, Solferino e Castiglione delle Stiviere.

(3842)

Delimitazione dei confini della zona faunistica delle Alpi nel territorio della provincia di Cuneo

Estratto del decreto Ministeriale 24 *agosto* 1942-XX.

A parziale modifica di quanto venne disposto col decreto Ministeriale 15 aprile 1940-XVIII, i confini della zona faunistica delle Alpi, per quanto riguarda il territorio della provincia di Cuneo, rimangono così stabiliti:

dal monte Granero lungo il confine francese sino a Bassa di Giasque - da Bassa di Giasque lungo il confine della provincia di Imperia per ponte di Nava lungo il passo Prale - Casale Caprauna - Caprauna - Rocca di Bozzaro - Vignole - lungo il confine della provincia di Savona sino al confine con la provincia di Alessandria - lungo il confine con la provincia di Alessandria sino al fiume Tanaro - lungo il fiume Tanaro sino al ponte sulla strada statale n. 29 - strada statale n. 29 sino al bivio strada provinciale Alba-Barolo - strada provinciale Alba-Barolo-Narzole fino al fiume Tanaro - fiume Tanaro sino a Bastia Mondovì - ferrovia sino a Mondovì - linea ferroviaria Mondovì-Blangetti - da Blangetti torrente Pesio per Chiusa di Pesio - strada Chiusa di Pesio - Peveragno - Boves - stazione di Boves - Fontanelle - Borgo San Dalmazzo - strada per Narbona - Vignolo - Cervasca - San Stefano - Caraglio - Dronero - da Dronero lungo la strada per Morra - Busca - Costigliole Saluzzo - lungo la strada fino Saluzzo - strada Saluzzo-Revello - da Revello a Envie - Madonna dell'Oca - Barge - Bagnolo Piemonte - sino a quota 372, nel confine con la provincia di Torino - lungo il confine con la provincia di Torino sino al monte Granero sul confine francese.

(3843)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 2 ottobre 1942-XX, i poteri conferiti al sig. capitano Isaia Longo, commissario della Soc. an. coop. di consumo « L'Unione » sono prorogati dal 1° ottobre 1942-XX al 24 gennaio 1943-XXI.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 2 ottobre 1942-XX, si ratifica il provvedimento adottato dal prefetto di Trento in data 4 settembre 1942, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Soc. coop. Famiglia cooperativa di Moena, con sede in Moena, costituita con rogito 26 febbraio 1896, ed alla nomina del sig. Gio. Batta De Francesco a commissario della Cooperativa stessa.

Con decreto del Ministero delle corporazioni, si prorogano al 30 giugno 1943-XXI, i poteri conferiti al rag. Ivo Lovo, commissario della Soc. an. coop. « Fides », con sede in Roma.

(3817)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per le finanze in data 3 ottobre 1942-XX, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato, è stato revocato l'accreditamento, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Pavia, già conferito, col precedente decreto Ministeriale 13 giugno 1913, al notaio dott. Giuseppe Ferrari fu Domenico, residente ed esercente in detta città.

Il direttore generale: POTENZA

(3840)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 ottobre 1942-XX - N. 181

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	3,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canada (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,795
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7955
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5870
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)	88,75
Id. 3,50 % (1902)	84,80
Id. 3 % lordo	69,45
Id. 5 % (1935)	97,45
Redimib. 3,50 % (1934)	85,95
Id. 5 % (1936)	98,10
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,65
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,85
Id. 4 % (15-12-43)	99,70
Id. 5 % (1944)	99,875
Id. 5 % (1949)	98,725
Id. 5 % (15-2-50)	98,35
Id. 5 % (15-9-50)	98,30
Id. 5 % (15-4-51)	98,325

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di Credito comunale (ex 6 %) Serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania », nonchè distruzione di titoli al portatore.

Si notifica che il 2 novembre 1942-XXI, incominciando alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio, in Roma, via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % (*ex* 6 %) *di Credito comunale, serie speciale « Città di Torino »*:

Estrazione a sorte di:
n. 410 titoli di 1 obbligazione
» 1270 titoli di 5 obbligazioni
» 1230 titoli di 10 obbligazioni

e così in totale n. 2910 titoli, per 19.060 obbligazioni da L. 500 cadauna, pari ad un valore nominale complessivo di lire 9.530.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % (*ex* 6 %) *di Credito comunale, serie speciale « Città di Trieste »*:

Estrazione a sorte di:
n. 140 titoli di 1 obbligazione
» 85 titoli di 5 obbligazioni
» 170 titoli di 10 obbligazioni
» 54 titoli di 25 obbligazioni

e così in totale n. 449 titoli, per n. 3615 obbligazioni da L. 500 cadauna, pari ad un valore nominale complessivo di lire 1.807.500.

c) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % (*ex* 6 %) *di Credito comunale, serie speciale « Città di Venezia »*:

Estrazione a sorte di n. 300 titoli decupli rappresentanti 3000 obbligazioni da L. 500 cadauna, e così in complesso un valore nominale di L. 1.500.000.

d) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % (*ex* 6 %) *di Credito comunale, serie speciale « Città di Catania »*:

Estrazione a sorte di n. 125 titoli decupli, rappresentanti 1250 obbligazioni da L. 500 cadauna, e così in totale un valore nominale di L. 625.000.

e) Distruzione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania », sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 8 ottobre 1942-XX

Il presidente: V. AZZOLINI

(3847)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Graduatoria del concorso per esami a 56 posti di vice ragioniere geometra del Genio militare

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 4 marzo 1941-XIX, col quale venne indetto un concorso per esami a 56 posti di vice ragioniere geometra del Genio militare in prova;

Visto il decreto Ministeriale 22 settembre 1941-XIX, col quale il limite di età per l'ammissione al suddetto concorso venne elevato di cinque anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, ed il termine perentorio per la presentazione delle domande e relativi documenti per l'ammissione al concorso anzidetto venne prorogato al 15 novembre 1941-XX;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami del concorso anzidetto e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a 56 posti di vice ragioniere geometra del Genio militare, indetto col decreto Ministeriale 4 marzo 1941-XIX:

1. Tamone Luigi	con punti	18 —
2. Gherardi Vincenzo	»	17,58
3. Alessio Renato	»	17,41
4. Buso Elia	»	17,25
5. Masetto Mario	»	17,16
6. Cella Antonio, (combattente)	»	16,58
7. Cinti Ercole	»	16,58
8. Vassallo Sebastiano	»	16,53

9. Molinara Silvio, (figlio inval. di guerra) con punti 16,50
10. Carlucci Antonio, (avvent., uff. di compl.) » 16,50
11. Corsi Pietro (avventizio) » 16,50
12. Aureli Fortunato » 16,45
13. Violin Rodolfo, (avv. 1933, coniug. un figlio) » 16,41
14. Fiesoletti Armando (avv. dal 1938, celibe) » 16,41
15. Giamperoli Andrea » 16,41
16. Belloni Alberto » 16,36
17. Savorani Bartolomeo, (combattente) » 16,33
18. Zagarola Amedeo, (disegn. di ruolo, uffic. compl. coniugato con figli » 16,33
19. Mirabelli Mario, (avvent. Amm. guerra, ufficiale compl., nato 23 giugno 1908) » 16,33
20. Tamaccio Ernesto (avvent. Amm. guerra, ufficiale compl., nato 25 gennaio 1912) » 16,33
21. Piazza Nello » 16,33
22. Bellavia Diego » 16,18
23. D'Anna Paolino, (combattente) » 16,16
24. Cardella Fausto » 16,16
25. Cacciari Corrado, (avvent. Amm. guerra, ufficiale compl.) » 16,08
26. Scotti Alessandro, (avv. Amm. guerra) » 16,08
27. Bennati Giovanni » 16,05
28. Rumine Gaetano » 16,03
29. Rolla Adriano, (combattente) » 16 —
30. Dragone Vittorio » 16 —
31. Cornini Guido, (assistente ruolo guerra, ufficiale compl., coniugato) » 15,91
32. Micarelli Fausto, (dis. ruolo guerra, uff. compl., celibe) » 15,91
33. Vacchi Alberto » 15,76
34. Dagnino Ottavio » 15,75
35. Lucà Domenico » 15,68
36. Masini Augusto, (avv., uff. compl., coniug., nato il 14 novembre 1908) » 15,66
37. Calvi Vincenzo (avv., uff. compl., coniug., nato il 27 agosto 1914) » 15,66
38. Rattin Ezio (avv., uff. complemento) » 15,66
39. Flores Claudio, (avv. Amm. guerra) » 15,66
40. Palillo Gerlando (di ruolo presso Min. com.) » 15,66
41. Lojero Francesco » 15,66
42. Siclari Pasquale, (combattente) » 15,63
43. Musso Francesco, (orfano di guerra) » 15,58
44. Faraoni Valtemiro, (assistente ruolo Min. guerra, uff. comp., coniug. con un figlio) » 15.55
45. Aloisi Ercole (avvent. uff. compl. coniug.) » 15,55
46. Zuppardi Edmondo » 15,55
47. Valenti Pietro » 15,50
48. Visco Lucio » 15,49
49. Supino Raffaele » 15,43
50. Giuggioli Manlio » 15,33
51. Iannelli Manlio » 15,32
52. Vannucci Giovanni » 15,31
53. Cappetta Germano » 15,26
54. Baldacci Aroldo » 15,25
55. Azimonti Saule » 15,22
56. Salvadori Mario, (combattente) » 15,20
57. Petrelli Bruno, (combattente) » 15,18
58. Busto Giuseppe » 15,16
59. Novelli Timo » 15,08
60. Caldera Giovanni, (combattente) con punti 15 —
61. Milanese Vito, (avv., coniug. con un figlio) » 15 —
62. Scarantino Eusebio, (assist. ruolo nell'Amminister. della guerra, celibe) » 15 —
63. Di Lucia Vincenzo » 15 —
64. Gallignani Luigi, (combattente) » 14,99
65. Iarussi Renato, (assist. ruolo Amm. guerra) » 14,83
66. Passarelli Guido » 14,83
67. Colagè Mario, (avvent. dal 1937, uff. compl.) » 14,75
68. Venturi Aldo » 14,75
69. Bini Silvio » 14,70
70. Cremonte Angelo, (combattente) » 14,66
71. Guerrieri Ugo, (avv. uff. compl., coniugato con un figlio) » 14,66
72. Tirabassi Guido » 14,66
73. Minesi Amelio, (combattente) » 14,58
74. Alessio Francesco » 14,58
75. De Vecchi Celeste, (avv., uff. compl., coniugato) » 14,50
76. Solino Achille, (coniugato) » 14,50
77. Caternolo Ettore » 14,50
78. Ascenzi Fernando » 14,48
79. Castellazzi Emanuele » 14,40
80. Rossi Renato, (avv. Amm. militare) » 14,25
81. Gargiulo Giorgio (nato il 18 giugno 1920) » 14,25
82. Lambertini Corrado, (n. il 30 novembre 1920) » 14,25
83. D'Adduzio Ciro » 14,20
84. Lasagna Federico » 14,10
85. Paladini Gualtiero, (cr. guerra al v. m., comb., orfano di guerra) » 14 —
86. Zanchi Otello, (cr. guerra al m. combat.) » 14 —
87. Gentile Salvatore, (comb., contrattista in servizio presso l'Amm. militare, uff. complemento, coniugato con due figli) » 14 —
88. Muzzi Pietro, (comb. avv. Amm. mil. ufficiale compl.) » 14 —
89. Griffa Michele, (avv. Amm. mil. uff. complem., coniugato con un figlio) » 14 —
90. Capoccioni Nazzareno » 14 —
91. Guastella Giuseppe » 13,91
92. Agrelli Carlo, (combattente) » 13,83
93. Pascucci Derno » 13,83
94. Spinetto Giovanni » 13,70
95. Roverati Eriberto (avv., uff. compl.) » 13.50
96. Tirabassi Federico, (avventizio) » 13,50
97. Lombardo Francesco (ufficiale compl., nato il 14 gennaio 1914) » 13,50
98. Ferrarini Gian Galeazzo, (ufficiale compl., nato il 4 maggio 1916) » 13,50
99. Luchetti Giuseppe, (combattente) » 13,41

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 luglio 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra.
SCUERO

(3818)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.